

## CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – PCTO)

TRA

PROVINCIA ITALIANA GIUSEPPINI DEL MURIALDO - *Istituto Sacro Cuore* (scuole paritarie) con sede in Modena, Viale Storchi, 249, C.F. 03550730588 – Cod. mecc. MOPC005006 – MOPS02500E – MOTD02500A, d'ora in poi denominata "istituzione scolastica", rappresentato dal Prof. Boschini Giovanni, nato a Modena il 29/09/1962, codice fiscale BSCGNN62P29F257H;

E

IC 10 Istituto Comprensivo Modena – Plesso GUGLIELMO MARCONI, Largo A. M. Pucci 45/a, 41122 Modena, C.F. 94185960369 - Codice mecc. MOIC84800N, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Viviana Giacomini, nata a Vignola (MO) il 23/09/1965, codice fiscale GCMVVN65P63L885K;

### Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Si conviene quanto segue:

### Art. 1.

Il soggetto ospitante si rende disponibile a realizzare sinergicamente con l'Istituto Sacro Cuore un Tirocinio Formativo ed in questo quadro ad accogliere a titolo gratuito presso la sua struttura giovani studenti su proposta della istituzione scolastica Istituto "Sacro Cuore", nel numero concordato annualmente tra le parti, per lo svolgimento delle attività inerenti alla suddetta esperienza di PCTO.

**Art. 2.**

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in Tirocinio Formativo è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di tirocinio formativo del percorso in è congiuntamente progettata e verificata da docente/i tutor interno/i, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del tirocinio formativo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

**Art. 3.**

1. Il/i docente/i tutor interno/i svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza dei PCTO, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

i) verifica il rilascio della dichiarazione di esonero da ogni responsabilità di sorveglianza e cura del soggetto ospitante oltre l'orario di permanenza nelle strutture da parte degli studenti minorenni. Resta inteso, che fuori dalle strutture del soggetto ospitante, lo studente minore è in carico ai propri genitori o tutori, i quali essendo chiaramente informati degli orari di tirocinio sono tenuti a provvedere alla loro sorveglianza e alla loro cura per il resto della giornata.

**2. Il docente tutor esterno svolge le seguenti funzioni:**

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

**3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:**

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in tirocinio;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.



**Art. 4**

1. Durante lo svolgimento dei PCTO lo/gli studente/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
  - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo e le "Linee Guida per il contrasto e contenimento al Covid-19" (<https://www.unimore.it/avvisicoronavirus.html>) vigenti al momento dello svolgimento dell'attività PCTO;
  - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa;
  - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
  - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

**Art. 5**

Il Progetto Formativo di Tirocinio ha una valenza strettamente formativa e pertanto non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche. La struttura ospitante non si assume nessun obbligo giuridico e economico nei confronti dello studente; quest'ultimo, quindi, non potrà far rivalere alcun diritto di retribuzione, indennità e quant'altro compete a chi è legato a rapporto di lavoro subordinato.

**Art. 6**

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

**Art. 7.**

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica si fa carico dei

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
  - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
  - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
3. Rispetto agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui agli artt. 36 e 37 (comma 1) del DLgs.81/2008, la Scuola ha provveduto alla formazione degli studenti in tirocinio sui rischi correlati agli ambienti di lavoro sia di tipo generale che specifica relativa a rischi chimico e biologico e generale, come definita al punto 4 dell'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, della quale allegherà attestazione ed una formazione generale per il contrasto e contenimento al Covid-19. Gli studenti per accedere alle strutture universitarie devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19.


**Art. 8.**

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata annuale o fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato in corso presso il soggetto ospitante, ma si intende tacitamente rinnovata annualmente, salvo recesso di una delle parti, da comunicare almeno un mese prima della scadenza
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Modena, 17/10/2022

per l'Istituto Sacro Cuore  
il Procuratore del Legale Rappresentante

Giovanni Bertini



per l'IC10 – Plesso G. Marconi  
il Dirigente Scolastico  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Viviana Giacomini

